



Rilevanza fiscale dei contributi pubblici ricevuti per l'esecuzione di un *project financing*

di **Filippo M. Baggio**

Studio Legale Tributario - Bassano del Grappa

e **Giuseppe Rebecca**

Dottore commercialista in Vicenza - Partner
Synergia Consulting Group

SOMMARIO: Premessa - 1. Rilevanza dei contributi corrisposti nell'esecuzione di un *project financing* ai fini delle imposte dirette - 2. L'imponibilità ai fini Iva del prezzo-contributo ricevuto per l'esecuzione di un *project financing* - 3. Conclusioni.

Premessa

Lo strumento del *project financing* è stato recentemente potenziato per favorire l'impiego di capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche. Questa tecnica finanziaria (1) può essere promossa su iniziativa pubblica o privata (2), rispecchia una logica imprenditoriale e trova fondamento nella potenziale redditività di pubbliche infrastrutture (3).

(1) La normativa di riferimento è contenuta nella legge quadro in materia di lavori pubblici n.109 del 11/02/1994 (successivamente alle modifiche operate dalla L.166/2002, la legge quadro viene denominata "Merloni-quater"). La disciplina applicabile alla realizzazione di infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale è contenuta nel D.Lgs. 20/08/2002, n.190 (G.U. 26/08/2002, n.199) e nei regolamenti attuativi.

(2) L'art.37-bis della legge n.109/94 descrive i requisiti del progetto proposto dal soggetto promotore; gli interventi di iniziativa pubblica vengono disciplinati dall'art.19 della legge citata. Nel periodo gennaio 2002-marzo 2003, sono stati presentati in Lombardia 132 progetti di opere pubbliche da realizzare con l'intervento di capitali privati per un importo complessivo pari a 3.413 milioni di euro (fonte Finlombarda).

(3) La realizzazione di infrastrutture europee viene incentivata dalla BEI attraverso l'introduzione di nuovi strumenti

il fisco

Le opere (4) previste nei *project financing* rimangono di proprietà dell'amministrazione pubblica, tuttavia la realizzazione e la successiva gestione vengono affidate alla società concessionaria (5). L'onere di reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare la struttura è posto a carico degli investitori privati; la remunerazione del capitale impiegato è costituita dai proventi derivanti dalla gestione della stessa opera pubblica (6).

Nelle ipotesi in cui i ricavi da utenza non siano in grado di remunerare integralmente i capitali investiti (7) dalla società concessionaria, può es-

finanziari quali l'equity, la cartolarizzazione, i prestiti e le garanzie comunitarie (cfr. I.Bufacchi, *Bei pronta a potenziare i finanziamenti*, ne "Isole-24ore" del 29/05/2003, n.146, pag.13).

(4) L'Unità tecnica finanza di progetto, organo specializzato costituito presso il ministero dell'Economia, ha recentemente presentato il secondo rapporto sullo stato di avanzamento degli interventi di compartecipazione.

(5) Il ricorso ai capitali, all'iniziativa ed alla gestione del settore privato ha dimostrato la validità di questo strumento già da tempo nei paesi di *Common Law*; si sottolinea che anche la realizzazione del tunnel sotto la Manica è stata eseguita utilizzando la finanza di progetto. Per un approfondimento in merito alle recenti opportunità offerte dalla finanza di progetto nel settore energetico russo mediante l'utilizzo di PSA (Production sharing agreements), si rinvia a Doug Peel e Irina Nesvetova, White & Case, *Non-PSA oilfield project finance in Russia*, pubblicato in "Project Finance International", n.259/2003, pag.53.

(6) Possono essere realizzate in *project financing* le opere di edilizia direzionale pubblica, penitenziaria/giudiziaria, ospedaliera, cimiteriale, artigianale/produttiva, universitaria, ricettiva, ciclo acqua (captazione, smaltimenti, depurazione) riciclaggio rifiuti, opere portuali, di recupero di aree dismesse, strade, autostrade, tunnel stradali, opere di valorizzazione di immobili vincolati, impianti di produzione di energia, trasporti e mobilità (metropolitane leggere).

(7) Le opere realizzabili mediante *project financing* si possono distinguere a seconda del grado di remuneratività in tre

sere previsto un contributo pubblico integrativo; tale integrazione ha rilevanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette, ed è proprio questo aspetto che qui viene affrontato.

1. Rilevanza dei contributi corrisposti nell'esecuzione di un *project financing* ai fini delle imposte dirette.

La normativa in materia di *project financing* è stata concepita (8) per realizzare opere di interesse pubblico idonee a generare flussi di cassa (9). La controprestazione a favore della società concessionaria viene individuata nel diritto di gestire la struttura realizzata e di trarne il conse-

distinte categorie: le "opere calde" consentono di ricevere una completa remunerazione del capitale investito dalla gestione dell'opera stessa (es. autostrade); le "opere tiepide" necessitano di un contributo integrativo per garantire un equilibrio economico-finanziario dell'investimento (es. tramvie e metropolitane); da ultimo, le "opere fredde" non sono idonee funzionalmente a produrre reddito (es. edifici scolastici, ospedali); in questi casi la remunerazione del capitale investito è costituita dal pagamento di canoni annuali da parte della pubblica amministrazione.

(8) La realizzazione di opere pubbliche di interesse viene incentivata anche a livello regionale; l'esecuzione di opere pubbliche partecipate è già stata prevista dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n.20 del 1999; ex pluris, cfr. L.R. Sardegna 22 aprile 2002, n.7, art.15 e L.R. Lazio 12 gennaio 2001, n.2, art.31.

(9) Un approfondimento in merito alle procedure di assegnazione delle concessioni di servizi e di lavori è stato curato nella Circolare emessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche comunitarie del 1° marzo 2002, n. 3944; nella stessa viene esaminata la posizione della Corte di Giustizia in merito alla distinzione fra concessione di pubblici servizi e appalto di pubblici servizi. L'indirizzo delineato dalla giurisprudenza europea in materia è stato seguito anche dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione n.253 del 17/01/2002; è stato evidenziato che "in tema di affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli artt. 43 e 49 del Trattato C.E.), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalle direttive in materie di appalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive".

(10) L'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n.4/2002 ha chiarito alcuni aspetti legati alla fase procedurale ed al diritto di accesso nella fase di presentazione delle proposte di *project financing*; nell'intervento è stato evidenziato nella lett.a) che "a base della gara di cui all'art. 37 quater, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni deve essere posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella misura prevista dal piano economico-finanziario presentato dal promotore medesimo, il quale, come documento a se stante, resta riservato, e ad essa documentazione deve essere consentito l'accesso a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara".

guente vantaggio economico. All'interno dell'accordo convenzionale (10) possono essere individuati elementi rilevanti sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

La remunerazione del capitale investito dai privati è costituita dai ricavi derivanti dalla gestione dell'opera pubblica. In caso di necessità, può essere prevista la corresponsione di un "prezzo" integrativo a favore della società concessionaria. Questo contributo viene concesso nelle ipotesi in cui la gestione dell'opera pubblica non sia in grado di realizzare un sufficiente equilibrio economico-finanziario dell'investimento effettuato. Fino alle modificazioni operate dalla legge n.166/2002, l'integrazione a carico dell'amministrazione poteva essere corrisposta solamente sotto forma di contributo finanziario. La recente riformulazione (11) dell'art.19 contenuto nella legge 11/02/1994, ha ampliato l'elenco delle utilità economiche che possono essere attribuite alla società concessionaria a titolo di prezzo-contributo. L'amministrazione ha la facoltà sia di assegnare alla società concessionaria contributi economici che cedere la proprietà od altro diritto di godimento di beni immobili (12) rientranti nella propria disponibilità, od allo scopo espropriati.

Nel caso di cessione di beni immobili (13) appartenenti alla pubblica amministrazione si devono seguire specifiche disposizioni sia procedurali che sostanziali. La determinazione del prezzo di vendita di un bene pubblico viene effettuata in base al valore di mercato (14) posseduto dal medesimo. Le operazioni di vendita effettuate

Nella lett.b) viene disposto che "La stazione appaltante è tenuta, in ogni caso, a consentire l'accesso alla documentazione di cui alla precedente lett. a) a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara (...)".

(11) L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha commentato le modificazioni della legge 11 febbraio 1994, n.109, effettuate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 nella determinazione n.27 del 16-10-2002.

(12) La normativa consente all'amministrazione di disporre anche di beni immobili che non sono funzionalmente correlati alla realizzazione del *project financing*. In tal caso, i beni ceduti non devono più rivestire un pubblico interesse e devono già essere stati indicati nel programma triennale dell'amministrazione previsto dall'art.14, legge 11-02-1994, n.109 (*Programmazione dei lavori pubblici*).

(13) I beni patrimoniali disponibili sono di proprietà dell'ente e, come tali, sono soggetti alle comuni regole stabilite dal diritto privato, salvo l'alienazione che deve essere effettuata seguendo le disposizioni prescritte dal diritto pubblico (pubblico incanto, asta pubblica, entro certi limiti anche con licitazione privata). Per un approfondimento in materia, si rinvia allo studio di M.Ricchi, *La cessione dei beni immobili della p.a. nel project financing dopo la L.166/2002*, in "Urbanistica e appalti", n.2/2003, pag.136.

(14) Il valore di mercato può essere individuato da una perizia di stima; per un approfondimento riguardo il valore da attribuire ai beni ceduti dalla pubblica amministrazione a titolo di prezzo si rinvia all'opera di M.Ricchi sopra citata.

senza considerare tale indice potrebbero dare origine sia ad una responsabilità erariale per gli amministratori che all'eventuale invalidità dell'accordo convenzionale.

In alternativa alla cessione della proprietà, può essere attribuito all'investitore privato il diritto di superficie, di usufrutto, o di altro diritto di godimento di beni immobili.

L'amministrazione finanziaria è recentemente intervenuta (15) per chiarire che il prezzo corrisposto in esecuzione di un *project financing* rientra all'interno della remunerazione prevista per la gestione dell'opera pubblica.

Il caso analizzato riguardava la rilevanza fiscale del prezzo ricevuto da una società sotto forma di contributo finanziario; l'amministrazione ha chiarito che la corresponsione di tale contributo costituisce una componente positiva di reddito da imputarsi nell'esercizio di competenza della società concessionaria ai sensi degli artt. 53 e 75 Tuir. Parimenti, la corresponsione del prezzo effettuata mediante la cessione od il godimento di immobili viene ad essere imputata a titolo di ricavo per l'investitore privato.

I valori fiscalmente imponibili ed i criteri temporali di imputazione sono determinati secondo il principio della competenza. La citata risoluzione ministeriale rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 75 Tuir, ove viene indicato che "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, (...), concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza", ed i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti "alla data in cui le prestazioni sono ultimate". Tale disposizione fa riferimento al concetto di "competenza economica" come definito dalla normativa civilistica.

2- Rilevanza ai fini Iva del prezzo ricevuto per l'esecuzione di un *project financing*.

La corresponsione di un contributo rileva fiscalmente se viene ricondotta ad un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere. L'imponibilità si presenta quindi condizionata dalla natura sinallagmatica della somma corrisposta dall'amministrazione. Diversamente, le somme che non rappresentano una controprestazione per le obbligazioni di fare, non fare, dare o permettere, esulano dal campo di applicazione dell'Iva (16).

(15) Cfr. R.M. 27-12-2002, n.395/E.

(16) Cfr. R.M. 27-12-2002, n.395/E, in cui viene esaminata l'irrelevanza ai fini Iva dei contributi erogati alle aziende di trasporto per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'art. 10 della legge 26/02/1992, n.211. Nella R.M. 11-06-2002, n.183/E è stata affrontata la mancanza del presupposto oggettivo richiesto per applicare l'Iva sui contributi ricevuti a fondo perduto; in merito alla carenza del presupposto oggettivo nella corresponsione di contributi consortili cfr. R.M. 24-04-2001, n.54/E.

Con riferimento al progetto di finanza, la controprestazione a favore del soggetto concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire economicamente l'opera pubblica da realizzare; l'eventuale prezzo integrativo assume un carattere sinallagmatico accidentale. I contributi vengono quindi corrisposti a titolo di corrispettivo per raggiungere l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'opera pubblica.

La natura di corrispettivo riscontrata nelle utilità economiche ricevute in esecuzione di un *project financing* costituisce l'elemento fondamentale per ritenere l'operazione imponibile ai fini Iva.

L'amministrazione finanziaria (17) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla rilevanza ai fini Iva del contributo integrativo corrisposto in esecuzione di un *project financing* alla luce delle modificazioni effettuate dalla legge n.166 del 1° agosto 2002. Nel caso in cui la società privata riceva un'integrazione sotto forma di apporto finanziario (18), il contributo sarà soggetto ad Iva (19) con l'aliquota prevista per i servizi che verranno offerti dall'opera realizzata; diversamente se il prezzo viene corrisposto sotto forma di cessione

il fisco

(17) Cfr. R.M. 27-12-2002, n.395/E, punto n.3 (*Contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa*).

(18) Cfr. risoluzione citata nella nota n.14, ad integrazione delle disposizioni contenute nella R.M. 31/10/2000, n.161; quest'ultima risoluzione è stata emessa quando il prezzo integrativo poteva essere corrisposto solamente sotto forma di finanziamento ed ha chiarito che: "Il contributo in esame si inserisce in un contratto di concessione di opere pubbliche, quale specifica clausola contrattuale a contenuto sinallagmatico, che prevede l'impegno per l'amministrazione concedente a corrispondere un "prezzo" al concessionario a fronte dell'applicazione nella gestione dell'opera di prezzi o tariffe amministrati, con la funzione di integrare i minori ricavi che da tale circostanza derivano. E' evidente, infatti, che in mancanza del contributo in esame, l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, non potrebbe essere assicurato, posto che in fase di gestione è prevista l'applicazione di prezzi amministrati inferiori a quelli di mercato. Con la conseguenza che, ove non integrato dall'intervento dell'amministrazione concedente, il volume dei ricavi generato dalla gestione non sarebbe sufficiente a coprirne i costi. In tale ottica, il limite del 50 per cento dell'importo dei lavori, quale limite massimo per la commisurazione del contributo, deve intendersi fissato esclusivamente per contenere l'impegno finanziario da parte del concedente, commisurandolo al valore economico dell'opera (...). Si deve pertanto concludere che il contributo di cui al comma 2 dell'art. 19, della legge n. 109/94, inserendosi in un rapporto sinallagmatico, quale controprestazione per l'amministrazione concedente a fronte dell'obbligo per il concessionario di praticare prezzi o tariffe amministrati, e costituendo integrazione del corrispettivo delle successive operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi oggetto della concessione, deve essere assoggettato all'aliquota di imposta vigente per le operazioni medesime".

(19) Nella R.M. 27/12/2002, n.395/E viene affrontata la rilevanza del prezzo integrativo corrisposto sotto forma di contributo; in tal caso il prezzo rileva ai fini Iva come una prestazione di servizio disciplinata nell'art. 3 D.P.R. 633/72.

di beni immobili, o di gestione di servizi pubblici, potranno sorgere problemi di qualificazione per determinare sia la rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che la corrispondente aliquota applicabile. Non è ancora stato espresso un chiarimento ministeriale in merito all'applicazione dell'Iva alle cessioni di diritti immobiliari effettuate a titolo di prezzo integrativo, tuttavia possono essere individuati alcuni punti di riferimento.

La cessione di beni pubblici rileva ai fini Iva in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi indicati negli articoli n. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.

Riguardo l'assoggettamento ad Iva delle cessioni di beni compiute da enti di diritto pubblico, si evidenzia che l'interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia CEE è stata recepita da alcune risoluzioni ministeriali. L'amministrazione finanziaria ha chiarito (21) che le operazioni di natura commerciale compiute da enti pubblici nell'esercizio di compiti istituzionali non rilevano ai fini Iva per mancanza del requisito soggettivo. È stato affermato (22), infatti, che "le assegnazioni di aree edificabili ai singoli soggetti nell'ambito dell'edilizia residenziale, così come di aree per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico, effettuate da un Comune, tanto se tali aree siano acquisite con esproprio quanto se con atti negoziali nell'ambito dell'attività svolta dal medesimo ente in veste di pubblica autorità - non costituiscono esercizio di attività commerciale rientrando nell'attività istituzionale del Comune" (23).

Ciò considerato, le cessioni di beni (24) effettuate da enti locali utilizzando la qualifica di pub-

blica Autorità non rilevano a fini Iva (25). Le operazioni di natura commerciale assumono rilevanza fiscale se vengono effettuate dagli enti locali in qualità di operatori economici privati. A titolo esemplificativo, ove l'amministrazione decida di attribuire alla società concessionaria il diritto di superficie di un immobile, risulta necessario verificare la posizione mantenuta dall'ente pubblico. Se quest'ultimo agisce nel perseguimento di obiettivi istituzionali, l'operazione potrà essere considerata irrilevante ai fini Iva. Diversamente, se il diritto viene trasferito dall'ente pubblico in qualità di soggetto economico privato, la cessione assumerà rilevanza ai fini Iva e verrà applicata l'aliquota prevista per il trasferimento del diritto immobiliare (26). In questo caso, le cessioni di beni immobili effettuate in esecuzione di un *project financing* sono imponibili ai fini Iva ex artt. n.2 e 4 del D.P.R. 633/1972.

Tali operazioni possono essere considerate di carattere permutativo ai sensi dell'art.11 D.P.R. n.633/1972, e, per tale ragione, saranno soggette ad Iva con un'aliquota diversa da quella prevista per le prestazioni svolte dall'opera pubblica (27). L'aliquota applicabile sarà quella prevista per la cessione del diritto immobiliare, a nulla influenzando l'eventuale diversa aliquota applicata all'opera da realizzare (28).

Si evidenzia che l'art. 80, comma 55, legge 27/12/2002, n. 289, ha stabilito che la concessione di

per opporsi all'applicazione di una disposizione nazionale che sancisca il suo assoggettamento all'IVA per un'attività, svolta in quanto pubblica Autorità, che non sia elencata nell'allegato D della VI Direttiva, e il cui non assoggettamento non sia atto a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza". Nella sentenza sopra citata, la direttiva è stata dichiarata sufficientemente precisa e le disposizioni ivi contenute di diretta esecuzione; ciò considerato, potrà essere applicata nei singoli Stati nazionali anche in assenza di un idoneo provvedimento di attuazione. Si evidenzia che le norme comunitarie direttamente applicabili sono gerarchicamente superiori a quelle interne; in caso di contrasto, queste ultime verranno disapplicate a favore di quelle comunitarie.

(26) Cfr. art.16 D.P.R. n. 633 del 1972.

(27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni

Art.11

Operazioni permutative e dazioni in pagamento (primo comma)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

(28) Si consideri l'ipotesi in cui viene ceduta al privato a titolo di prezzo il diritto di superficie di un'area edificabile. Nel caso in cui la cessione realizzi un'operazione imponibile ai fini Iva, verrà applicata l'aliquota prevista per il trasferimento del diritto immobiliare; ex pluris, cfr. R.M. 28/09/1981, n.331878 in materia di concessione di diritti di superficie.

(20) La Corte di Giustizia CEE nelle sentenze 17 ottobre 1989 n.231 e 14 dicembre 2000 n.446 ha interpretato i principi comunitari contenuti nell'art.4 della sesta Direttiva CEE n.77/388 del 1977 (soggettività ai fini Iva degli enti pubblici che agiscono in veste di pubblica Autorità).

(21) Cfr. R.M. n.55065 del 1 dicembre 2000, R.M. 14 dicembre 2001, n.210, R.M. 7 febbraio 2001 n.17 e R.M. 6 giugno 2002 n.173/E.

(22) Cfr. R.M. n.55065 del 1/12/2000.

(23) Ex pluris, cfr. Circ. Min. 21 giugno 1991 n. 32/430213; Ris. Min. 15 gennaio 1992 n. 431107; Circ. Min. 14 giugno 1993 n. 8/478013; Ris. Min. 24 ottobre 1996 n. 239/E/III-7-759, R.M. 1 luglio 1998, n.67.

(24) Ad esempio la cessione di un terreno edificabile già adibito a parcheggio in forza di una concessione annuale. Questa fattispecie è stata affrontata nella R.M. n.55065 del 01/12/2000.

(25) La Corte di Giustizia CEE si è espressa a favore dell'applicazione immediata delle disposizioni contenute nella direttiva in materia di Iva. Con riferimento alle cessioni effettuate da enti di diritto pubblico in veste di pubblica autorità viene evidenziato che: "Si deve dunque risolvere la quarta questione nel senso che un ente di diritto pubblico può invocare dinanzi ad un giudice nazionale l'art. 4, n. 5, della VI Direttiva

costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'art.19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, non costituisce un'operazione permutativa. Tale disposizione, peraltro non ancora commentata dall'amministrazione finanziaria, assume rilevanza anche

per le cessioni di diritti immobiliari effettuate a titolo di prezzo integrativo?

In mancanza di una chiara posizione ministeriale, le implicazioni tributarie connesse alla realizzazione di un *project financing* possono essere così riassunte:

Tabella 1

CONTRIBUTI RICEVUTI PER L'ESECUZIONE DI UN *PROJECT FINANCING*

Imposte dirette	<p>Il contributo, a prescindere dalla modalità con cui viene attribuito, costituisce un elemento fiscalmente rilevante per la società concessionaria. La tassazione avviene per competenza. Il prezzo può essere corrisposto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'integrazione finanziaria; ai fini impositivi rileva l'importo complessivo delle somme ricevute a titolo di contributo. - l'attribuzione del diritto di proprietà di beni immobili. Se l'opera da realizzare tramite <i>project financing</i> richiede la realizzazione di strutture ed impianti sportivi compresi all'interno di un piano urbanistico, l'amministrazione comunale potrebbe cedere a titolo di prezzo la proprietà di alcune aree fabbricabili comprese nel piano. In tal caso, il valore delle aree cedute concorre alla formazione del reddito della società concessionaria. - La concessione di un diritto di godimento di beni immobili. Può essere attribuito il diritto di superficie di determinate aree comprese in una zona di riqualificazione urbanistica, all'interno della quale viene realizzata l'opera in <i>project financing</i>. Il valore attribuito al diritto di godimento concorre a formare la base imponibile Irpeg.
------------------------	--

Tabella 2

Imposte indirette	<p>La corresponsione del contributo effettuata a titolo di controprestazione può assumere rilevanza ai fini Iva. Si presentano le due diverse ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La pubblica contribuzione può venire concessa utilizzando contributi di natura finanziaria. Il prezzo corrisposto dall'amministrazione rappresenta per la società concessionaria una parte del corrispettivo ed assume rilevanza ai fini Iva ex art.3 D.P.R. 26/10/1972, n.633 (prestazione di servizio). L'aliquota viene applicata nella misura stabilita per la realizzazione dell'opera pubblica (29). Se il <i>project financing</i> prevede un sistema di trasporto metropolitano tramviario, il prezzo integrativo verrà assoggettato ad Iva secondo l'aliquota prevista per la realizzazione dell'opera (30). - La cessione, l'attribuzione del diritto di godimento di beni immobili, o l'affidamento della gestione di servizi pubblici sono tutte operazioni che possono rilevare ai fini Iva. Accertata la natura sinallagmatica che sta alla base del trasferimento dei diritti afferenti beni immobili pubblici, la cessione dei medesimi rileva ai fini Iva in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi descritti negli articoli n.2, 3 e 4 del D.P.R. 633/72.
--------------------------	--

(29) Cfr. R.M. 27/12/2002, n.395/E.

(30) Nella Tabella A, Parte III, l'art.127-quinquies stabilisce

l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di servizi effettuate da linee di trasporto metropolitane tranviarie. Tale aliquota verrà applicata anche al contributo ricevuto in denaro.

3. Conclusioni

La recente valorizzazione del *project financing* favorisce l'ampliamento degli investimenti partecipativi fra capitali pubblici e privati.

La disciplina sostanziale alla base delle convezioni fra amministrazione e privato si presenta prevalentemente normata dal diritto amministrativo, tuttavia le interrelazioni tributarie possono assumere una notevole importanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

L'analisi del *project financing* ha evidenziato la rilevanza che riveste il contributo pubblico nei confronti della società beneficiaria sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva. Ciò considerato, il momento ed il carico impositivo derivante dalle obbligazioni tributarie deve essere attentamente vagliato dalla società di progetto per determinare sia l'equilibrio economico-finanziario che l'effettiva remunerazione dei capitali investiti nell'opera pubblica.

